

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Presidente f.f.
- Avv. Francesca SORBI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	Componente
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal dott. [RICORRENTE], cod. fisc. [OMISSIS]) avverso la decisione in data 23/1/13 , con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina gli infliggeva la sanzione disciplinare dell’avvertimento ;

Il ricorrente, dott. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell’Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Antonio Baffa;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con esposto del 5/1/2012 l’avv. [ESPONENTE] - premesso di avere rappresentato e difeso la sig.ra [MEVIA] in una causa di natura condominiale davanti al Tribunale di Messina, definitasi con esito favorevole, e di avere richiesto ed ottenuto nei confronti della

medesima decreto ingiuntivo per la somma di euro 9.821,37 oltre iva e cpa, sulla base di conforme parere di congruità, essendo la cliente rimasta insensibile ai reiterati inviti a corrispondergli quanto dovuto per l'assistenza prestatale - portava a conoscenza del COA di Messina che, a seguito della notificazione del detto decreto ingiuntivo in data 16.12.2011, aveva ricevuto una lettera datata 28.12.2011 da parte dott. [RICORRENTE] con la quale - come testualmente si legge nell'esposto de quo- *“mi è stato annunciato che, qualora non avessi ridotto le mie pretese sulle somme dovutemi dalla [MEVIA], non solo sarebbe stato opposto il decreto ingiuntivo (cosa del tutto legittima) ma sarebbero stati presentati esposti alla Procura della Repubblica, alla Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, al Ministero dell'Economia e all'Ordine degli Avvocati di Messina, i cui contenuti riguarderebbero, tra l'altro, il mio comportamento professionale”*.

L'avv. [ESPONENTE] - ribadita l'assoluta correttezza del proprio operato ed aggiunto di non riuscire neppure *“ad immaginare quali argomentazioni potrebbero essere svolte in tali minacciati esposti”*, nulla avendo da temere *“né dal punto di vista penale, né da quello fiscale, né da nessuno altro punto di vista”* - denunciava *“il tenore intimidatorio”* della lettera ricevuta e, ritenendo che la stessa violasse *“i più elementari principi di correttezza professionale”* e che il comportamento tenuto dal dott. [RICORRENTE] *“non è assolutamente consono a chi si accinge ad esercitare il ministero difensivo”*, chiedeva al COA di volere adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Richiesto di fornire chiarimenti, l'interessato con nota del 2/2/2012 affermava di essere intervenuto *“su mandato”* della [MEVIA] in qualità di *“semplice laureato”* al solo fine di proporre e tentare *“una conciliazione bonaria e stragiudiziale”*, limitandosi a rappresentare la mera volontà della stessa di *“sporgere alcuni esposti”* e rivendicando, anzi, che, proprio per il suo intervento, la signora [MEVIA] *“aveva desistito dal suo originario intento”*. Negava, pertanto, che la lettera avesse *“intenti offensivi e tantomeno intimidatori”*.

Con delibera del 26/9/2012, il COA territoriale si determinava a promuovere procedimento disciplinare a carico del dott. [RICORRENTE] *“per essersi reso colpevole di fatti in violazione degli artt. 8 e 12 R.D.L. n. 1578/33 e 5, 6, 20, 21 e 48 del Codice Deontologico Forense ed in particolare per avere contravvenuto ai doveri di probità, dignità e decoro a cui il praticante avvocato deve ispirare la propria condotta ed ai principi di lealtà e correttezza nell'adempimento dei propri obblighi e nel rapporto con avvocati, nonché per avere esercitato attività stragiudiziale di consulenza ed assistenza, senza essere abilitato al patrocinio ed avere minacciato, in danno dell'avv. [ESPONENTE], azioni legali e non, sproporzionate o vessatorie”*.

Disposta la citazione a giudizio, nel corso della fase dibattimentale veniva sentito il denunciante (che confermava l'esposto), mentre l'incolpato ribadiva di essere intervenuto

solo per rappresentare la volontà della [MEVIA] e per tentare un accordo bonario, ribadendo la piena correttezza deontologica del suo agire.

Con decisione dei 23/28 gennaio 2013, il COA territoriale riteneva infondata l'incolpazione di cui all'art. 21 CdF (sul duplice rilievo che l'attività di assistenza e di consulenza legale non sia riservata agli iscritti negli Albi professionali e che, peraltro, il dott. [RICORRENTE] non aveva svolto attività stragiudiziale di consulenza *"in maniera continuativa, sistematica ed organizzata"* a favore della [MEVIA], essendosi *"limitato all'invio della lettera"* contestata); riteneva, per contro, sussistenti le altre contestazioni (sul rilievo che l'aver minacciato azioni *"sicuramente eccessive e sproporzionate"*, al fine di indurre controparte ad accettare la proposta transattiva formulata, costituisse un comportamento *"non consono alla dignità dell'iscritto"* e perciò disciplinarmente censurabile) per l'effetto comminandogli la sanzione dell'avvertimento.

Avverso la predetta decisione ha proposto tempestivo e rituale ricorso l'incolpato, il quale - ricostruita in fatto la vicenda – deduce, riproponendo la linea difensiva di prima sede, che l'essersi limitato, in esplicazione del mandato ricevuto, *"a portare a conoscenza del suo interlocutore quali fossero le ragioni"* della [MEVIA], quale *"semplice ambasciatore di quest'ultima"*, non integra l'illecito disciplinare contestatogli, tanto più che esulava dalla sue intenzioni qualsiasi intento offensivo e che lo stesso, ad ogni modo, con la successiva lettera del 12/2/2012 aveva ribadito di essere stato frainteso, manifestando il proprio dispiacere per il fraintendimento creatosi.

Fissata la discussione del ricorso per l'udienza del 25 settembre 2015, la stessa veniva rinviata, in accoglimento di istanza proposta dal difensore dell'incolpato, al 21 novembre 2015. Acquisita ulteriore documentazione, prodotta dalla difesa con memoria difensiva del 16 novembre 2015, all'udienza predetta, nell'assenza dell'incolpato e del suo difensore, il P.G. concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso risulta infondato e deve essere, pertanto, rigettato.

Il COA territoriale ha ritenuto sussistente l'illecito disciplinare (con esclusione, come già detto, della sola contestazione relativa all'art. 21 CdF per la quale ha mandato assolto l'incolpato) argomentando che la lettera del 18/12/2011 a firma dell'incolpato *"laddove minaccia la redazione di diversi esposti che avrebbero dovuto essere inviati alla Procura della Repubblica, alla Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza, al Ministero dell'Economia e all'Ordine degli Avvocati di Messina, per presunti, discutibili comportamenti professionali dell'avv. [ESPONENTE], contiene indubbi elementi di pressione psicologica, atteso che le minacciate azioni, sicuramente eccessive e sproporzionate, avrebbero dovuto indurre il professionista ad accettare la proposta*

transattiva e desistere dal richiedere alla dr.ssa [MEVIA] le somme portate dal decreto ingiuntivo n. 1863/2011 del Tribunale di Messina”.

Si tratta, ad avviso di questo Consiglio Nazionale, di motivazione del tutto aderente alla realtà documentale, idonea a sorreggere pienamente, sul piano logico-giuridico, la conclusione circa la ritenuta sussistenza di un comportamento disciplinarmente rilevante sotto i profili contestati.

In punto di diritto deve ribadirsi che il dovere dell'avvocato di sostenere la difesa della parte assistita con il massimo dell'impegno e della fermezza trova un limite nei doveri di probità, correttezza e lealtà, talchè la libertà nella difesa della parte non può tradursi, da un lato, nell'utilizzo di forme espressive non consoni al decoro e alla dignità della professione e, dall'altro lato, nell'impiego di azioni o iniziative in sé legittime, ma che - in una doverosa logica improntata a criteri di adeguatezza e proporzionalità - risultano eccessive. In esplicazione di tale principio, in particolare, l'art. 48 del CdF vigente all'epoca dei fatti da giudicare (ed ora l'art. 65 del nuovo Codice Deontologico, che punisce la violazione dei doveri ivi previsti con la sanzione edittale della censura) sanziona specificamente la condotta dell'avvocato che tenta di ottenere che altri ponga in essere determinate condotte (ossia, secondo la dizione letterale della disposizione, che intima *“particolari adempimenti”*) *“sotto comminatoria”*, ossia minacciando, *“azioni o iniziative sproporzionate o vessatorie”*.

In buona sostanza, la disposizione citata ha come *ratio* quella di temperare le esigenze di difesa con il necessario rispetto della libertà di determinazione della controparte (così, tra le altre: CNF 12 dicembre 2013, n. 204), talchè le iniziative legali prospettate o minacciate onde ottenere *“particolari adempimenti”* devono essere sempre calibrate al principio di proporzionalità, che esige che dette iniziative e/o azioni debbono essere poste in correlazione funzionale alle altrui inadempienze, così che esse non devono in alcun modo determinare il timore di subire pregiudizi, anche di ordine extra giudiziario, eccessivi ed ingiusti al fine di esercitare nel destinatario una indebita pressione psicologica, nel tentativo di coartarne la libera determinazione.

In tale logica, ad esempio, questo Consiglio ha ritenuto che integra violazione dell'art. 48 CdF la comunicazione con la quale l'avvocato *“senza alcuna necessità giuridica e funzionale all'attività difensiva, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extra-giudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione, come nel caso della riserva di sporgere denuncia penale in relazione a comportamenti invece privi di penale rilevanza”* (CNF, 26 settembre 2014, n. 112), dal momento che la prospettiva di una tale iniziativa, in sé lecita, risulta in concreto del tutto sproporzionata e vessatoria, sì da configurare una *“minaccia”* indebita.

Così ricostruito il quadro giuridico di riferimento, venendo alla concreta fattispecie, risulta evidente che l'incolpato non si è limitato (come sarebbe stato del tutto corretto ed, anzi, apprezzabile) a fare precedere alla (legittima) determinazione di proporre opposizione al decreto ingiuntivo (sul presupposto dell'eccessività del compenso con lo stesso intimato) la disponibilità a ricercare una soluzione transattiva (sulla base del riconoscimento di *"spettanze maggiorate del 50% rispetto a quanto stabilito in sentenza"*), ma laddove ha condizionato all'accettazione della proposta transattiva la determinazione di soprassedere dal "proporre i vari esposti" minacciati (*"...La informo che la d.ssa [MEVIA] mi ha chiesto di redigere più esposti, da inviare alla Procura della Repubblica oltreché Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia ed Ordine degli Avvocati di Messina, i cui contenuti riguarderebbero, tra l'altro, il Suo comportamento professionale..."*), manifestamente eccessivi e sproporzionati, ha indubbiamente posto in essere una evidente ed indebita "pressione psicologica", tesa a condizionare la libertà di determinazione del destinatario, secondo uno schema che consente di intravedere nella condotta tenuta le violazioni contestate.

La coazione psicologica che si è intesa realizzare si coglie non solo nel preannuncio di una nutrita serie di possibili esposti, decisamente "eccessivi", ma anche nella sottolineatura che la desistenza dalla presentazione degli stessi era "temporanea" (*"..su mio consiglio la d.ssa [MEVIA] ha (temporaneamente) desistito dal proseguire..."*): laddove l'utilizzo dell'avverbio *"temporaneamente"* è, all'evidenza, funzionale a raggiungere l'effetto di rafforzare la carica intimidatoria e condizionante del proposito preannunciato, caratterizzandolo come una oggettiva minaccia.

Né a privare di rilievo disciplinare la condotta dell'incolpato può valere il rilievo difensivo (sul quale, in buona sostanza, si incentra il ricorso) che il dott. [RICORRENTE] abbia inteso solo *"portare a conoscenza del suo interlocutore quali fossero le intenzioni"* dell'assistita, *"limitandosi per altro ad essere semplice ambasciatore di quest'ultima"*. Rientra, infatti, nei doveri professionali di un avvocato (che non può ridursi al ruolo di mero *nuncius* del cliente) filtrare le richieste e i desiderata dello stesso, allineandoli, ove divergenti, ai canoni imposti dal corretto agire professionale, tra cui quello previsto nel menzionato articolo 48 del previgente CdF per il quale l'intimazione di una qualsiasi azione o iniziativa non è più lecita e si trasforma in minaccia, in quanto tale sanzionabile disciplinarmente, quando l'avvocato prospetti di avviare azioni o di prendere iniziative, come nel caso, sicuramente sproporzionate e eccessive.

La circostanza, poi, che il dott. [RICORRENTE], evidentemente avvedutosi di avere ecceduto, con successiva lettera del 12/2/2012 abbia precisato *"che non vi è mai stata l'intenzione da parte mia né di esercitare indebite pressioni finalizzate a farla recedere dalle Sue pretese né utilizzare termini offensivi o che potessero dare adito a spiacevoli"*

equivoci” ed abbia esternato all’avv. [ESPONENTE] il suo “*dispiacere nel caso di fraintendimenti della precedente missiva*”, è circostanza che non vale a scriminare la violazione disciplinare consumata, ma solo può e deve essere tenuta presente ed apprezzata al fine di contenere (come, peraltro, già avvenuto da parte del COA territoriale) la sanzione in quella minima dell’avvertimento (che costituisce, altresì, la sanzione attenuata prevista dal nuovo CDF per la violazione dei doveri di cui all’art. 65, corrispondente all’art. 48 del vecchio CDF).

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, nonché 59 e segg. del R.D. 22/1/1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 novembre 2015 ;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Francesca Sorbi

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Giuseppe Picchioni

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 22 dicembre 2017

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all’originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria